RIORDINAMENTO DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA)

Art. 9

Finanziamenti per le operazioni di intervento

Per l'attuazione dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 3, l'AIMA, con le disponibilita' di cui all'articolo 10 della presente legge, assicura alle cooperative e loro consorzi (in via prioritaria quando costituite con prevalenza di soci coltivatori diretti), nonche' alle associazioni dei produttori, assuntori dei relativi servizi, i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti con le modalita' che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'AIMA e approvate dal CIPAA.

Versione in vigore dal 10 settembre 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
Estremi	Legge 14 agosto 1982, n. 610
Titolo	II — Disposizioni concernenti le operazioni e gli interventi di competenza dell'aima
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dell-azienda-di-stato-per-gli-interventi-nel-mercato/art-9-finanziamenti-per-le-operazioni-di-intervento

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it